

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4461 del 30/09/2019
Oggetto	Procedimento MO18A0072 (ex 7563/S). Richiesta di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo da perforare ad uso igienico ed assimilati (autolavaggio), in comune di Formigine (MO). Ditta S.A.I.C.A. srl. Autorizzazione ad eseguire i lavori.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4565 del 26/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 - art. 16

Procedimento MO18A0072 (ex 7563/S) - Demanio idrico – ACQUE.

Ditta Società Azienda Importazione Carburanti Affini - S.A.I.C.A. srl

AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI DI PERFORAZIONE DI UN POZZO, CON PROCEDURA ORDINARIA DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA, IN COMUNE DI FORMIGINE (MO), FRAZIONE COLOMBARO, IN LATO OVEST STRADA STATALE 12, PER USO IGIENICO ED ASSIMILATI (AUTOLAVAGGIO).

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 84/2017 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e

Concessioni di Modena” con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la determinazione dirigenziale ARPAE n. 732 del 16/09/2019 “Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

preso atto che:

- con istanza in data 07/12/2018, registrata presso questo Servizio con protocollo n. PG/2018/25515 in pari data, il sig. Micheli Mauro, in qualità di rappresentante titolato alla firma della ditta **Società Azienda Importazione Carburanti Affini - S.A.I.C.A. srl** con sede legale a Castenaso (BO), in via Isonzo n. 8, ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, mediante la perforazione di un pozzo, da realizzare su terreno di sua proprietà, ubicato a Formigine (MO), frazione Colombaro lato ovest Strada Statale 12, censito catastalmente al foglio 53 mappale 435 del N.C.T, del comune medesimo;
- il prelievo di risorsa idrica sotterranea dal pozzo in progetto, sarà destinato all’uso igienico ed assimilati (autolavaggio), presso la stazione di servizio carburanti di proprietà della ditta richiedente medesima;
- le caratteristiche dell’opera di presa e l’entità del prelievo indicate nella domanda hanno ricondotto l’iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui all’art. 6 del R.R. n. 41/2001, che prevede, in via preliminare, l’autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione del pozzo in argomento;

visto:

- il progetto dell'opera di derivazione, allegato alla domanda di concessione e redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001;

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica ed idrogeologica con relativi allegati, a firma del dott. geol. Alessandro Maccaferri;
- il pozzo in progetto verrà ubicato nel comune di Formigine (MO), frazione Colombaro lato ovest Strada Statale 12, censito catastalmente al foglio 53 mappale 435 del N.C.T. del comune medesimo, in un punto avente le seguenti coordinate geografiche UTM RER: X= 651.104; Y= 935.158;
- il prelievo ricade nel corpo idrico A2 di pianura denominato "Conoide Tiepido – confinato inferiore" – codice: 2400ER-DQ2-CCI – non a rischio con stato quantitativo "buono";
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);
- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE", (in cui la derivazione è compatibile fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e con le prescrizioni indicate nel disciplinare);

preso atto che è stato acquisito il seguente parere istruttorio, come richiesto nell'art. 12 del Regolamento regionale n. 41/2001:

- Provincia di Modena – Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, registrato con protocollo dello scrivente Servizio al n. PG/2019/22251 del 11/02/2019 che ha formulato le seguenti osservazioni:

Si fa presente che, in relazione alla pianificazione territoriale provinciale, l'intervento ricade all'interno del settore B di ricarica della falda, di cui all'art.12A, comma 1, lett.a2) del PTCP2009.

In particolare, il sopra citato articolo detta le disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina – pianura. Con riferimento ai prelievi d'acqua dal sottosuolo, il comma 2.1.a.4 prescrive l'obbligo di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento, anche per le utenze irrigue, di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta, nonché di comunicazione dei dati al competente Servizio Tecnico Regionale ed alla Provincia.

Trovano, altresì, applicazione le disposizioni in merito al risparmio idrico, con particolare riferimento al settore industriale (Allegato 1.8 PTCP2009).

Considerata la presenza del punto vendita di carburanti si suggerisce la possibilità di valutare un prelievo posto ad una profondità inferiore rispetto a quella proposta dall'istanza in oggetto (-90mt dal pc).

In ogni caso, valutato il settore di ricarica della falda di tipo B (aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabile come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale) si prescrive vengano adottate tutte le misure tecnico - costruttive volte ad evitare qualsiasi possibile contaminazione della falda.

In occasione di una eventuale manutenzione del punto vendita carburanti si rammentano le disposizioni vigenti in materia relative ai centri di pericolo ed in particolare la lettera v) "stoccaggi interrati di derivati petroliferi e depositi per lo stoccaggio e la commercializzazione dei medesimi" dell'Allegato 1.8 del PTCP: *"per il monitoraggio delle perdite dei serbatoi a doppia camera, preferire, ai semplici manometri, dispositivi di allarme acustici e sonori ed evitare, nei fluidi di riempimento dei circuiti, l'impiego di sostanze chimiche pericolose (es. glicole etilenico) indicate dalle disposizioni in materia di "Classificazione e disciplina*

dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi".

Si esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia, fermo restando il rispetto di quanto sopra prescritto.

dato atto che:

- per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9, 12 e 36 comma 4) del R.R. n. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico;
- con deliberazione n. 8 del 7.12.2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni");
- con nota Prot. n. 354/5.2 in data 25.01.2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI di APPLICAZIONE della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;
 - l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "igienico ed assimilati" (autolavaggio), di cui alla lettera f) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999;

verificato inoltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 66 del 03/06/2019, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

ritenuto che:

- l'autorizzazione alla perforazione del pozzo di cui trattasi, possa essere rilasciata in quanto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del Regolamento regionale n. 41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto e nelle valutazioni comparative attraverso il parere istruttorio acquisito;
- la ditta richiedente dovrà essere in regola con i permessi comunali di gestione della stazione di servizio e con tutte le relative autorizzazioni ambientali "A.U.A." di cui al DPR n. 59 del 13/03/2013 e con le disposizioni richiamate nel parere della Provincia di Modena, soprariporato;

verificato che:

- il pozzo in progetto è posto al di fuori ed a valle delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso acquedottistico;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;
- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 scala L a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

a) di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, ai sensi del disposto degli articoli 16 del Regolamento regionale n. 41/2001, la ditta Società Azienda Importazione Carburanti Affini - S.A.I.C.A. srl con sede legale a Castenaso (BO), in via Isonzo n. 8 – C.F. 00321760373, alla realizzazione di un pozzo, su terreno di sua proprietà, sito in comune di Formigine (MO), frazione Colombaro lato ovest Strada Statale 12, censito catastalmente al foglio 53 mappale 435 del NCT del medesimo comune, da destinare al prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso "igienico ed assimilati" (autolavaggio) - codice procedimento **MO18A0072** (ex 7563/S);

b) di dare atto che la presente autorizzazione ai lavori di perforazione del pozzo, è preliminare al rilascio della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, che potrà essere

rilasciata o negata con successivo provvedimento, a norma degli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- d) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- e) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la dottoressa Barbara Villani e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- f) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di variante sostanziale di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 – ubicazione e caratteristiche del pozzo in progetto

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da ubicare su terreno di proprietà della ditta richiedente Società Azienda Importazione Carburanti Affini - S.A.I.C.A. srl, sito in comune di Formigine (MO), frazione Colombaro lato ovest Strada Statale 12 e censito catastalmente al foglio 53 mappale 435 del N.C.T, del medesimo comune.

Dati tecnici del pozzo:

- coordinate piane U.T.M.* fuso 32 X= 651.104 Y= 935.158;
- colonna tubolare con camicia in acciaio zincato del diametro interno Ø=110mm;
- monofalda, ipotesi tratto filtrante pari a sei metri: 80-88 metri da p.c., qualora non si rinvenga idonea falda idrica sfruttabile a minor profondità (secondo le osservazioni formulate dalla Provincia di Modena);
- fondello pozzo;
- profondità massima del manufatto m. 90,0 dal piano campagna;
- cementazione intercapedine colonna sino a metri 6,5 da p.c.;
- avampozzo in cemento con botola di chiusura in acciaio ed impermeabilizzazione;
- contatore volumetrico;

- portata nominale massima **1,0 l/s**;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 1,1.

1.2 Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.

Art. 2 – comunicazioni inizio lavori

2.1 Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta elettronica certificata (PEC): (aoomo@cert.arpa.emr.it), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

2.2 Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questo Servizio S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- l'esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- il diametro e la profondità del pozzo, la tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampozzo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- il tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la **scheda tecnica pozzo** fornita dalla Struttura scrivente.

2.3 A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale –

via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/

Trasmissione_informazioni_Legge_464-84/;

Istruzioni_per_l'invio/

Art. 3 - prescrizioni tecnico-costruttive

3.1 I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche in corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

3.2 La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

3.3 La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione dell'intercapedine della colonna di metri 6,5 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);
- **il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.**

- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia, provvista di foro adeguato per poter eseguire l'eventuale prelievo di campioni analitici d'acqua.
- nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscelazioni della falda captata con acque di superficie.

3.4 I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e le recenti Linee Guida di ARPAE), oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta dalla perforazione e dallo spurgo dei pozzi potranno essere scaricate:

- in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria";
- in acque superficiali nel rispetto dei limiti e delle autorizzazioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete acque superficiali".

E' vietato scaricare le acque provenienti dallo spurgo del pozzo direttamente nei fossi e nelle scoline stradali in assenza di specifica autorizzazione.

3.5 Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

3.6 Prescrizione di cautela. L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

3.7 Dispositivo di misurazione - Come risultato nel corso dell'esame istruttorio e secondo le indicazioni del PTCP della Provincia di Modena e le misure sul risparmio idrico ribadite nel parere istruttorio, il pozzo dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

Art. 4 – termini

4.1 La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - osservanza di leggi e regolamenti

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale.

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura ARPAE concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - sanzioni-diniego-decadenza

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;

- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - ricorsi

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato digitalmente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.